

SOCIETÀ / Il tribunale di Trieste: la delibera sul trascinarsi, senza unanimità, è valida

Cessione di quote a maggioranza

Ok all'inserimento nello statuto della clausola drag along

DI MASSIMILIANO CAMPEIS *

L'introduzione a maggioranza delle clausole di trascinarsi nello statuto sociale è legittima. Con sentenza n. 241 di data 23/2-6/3/2024, la sezione specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Trieste ha riconosciuto la validità di una delibera assembleare che ha introdotto la clausola del cosiddetto *drag along* nello statuto sociale a maggioranza (anziché all'unanimità).

Questa consente ai soci di maggioranza di vendere a terzi la totalità delle partecipazioni societarie (il caso in esame riguardava una S.r.l.); quindi anche le quote dei soci di minoranza, unitamente alle proprie, a parità di condizioni contrattuali.

In precedenza, lo stesso principio era stato affermato dal Tribunale di Milano (con decreto della sez. VIII di data 22/12/2014), ma nell'ambito di una controversia proposta dalla società contro il rifiuto del Notaio rogante di iscrivere la delibera assembleare nel Registro delle Imprese.

Quella del Collegio triestino risulta la prima pronuncia resa ad esito dell'impugnazione della delibera as-

sembleare proposta da un socio (titolare del 10% del capitale sociale), il quale sosteneva che, in applicazione di tale clausola, si sarebbe potuto vedere di fatto "espropriare" la propria quota su iniziativa dei soci di maggioranza, senza avere concorso ad approvare la clausola stessa, né tanto meno l'operazione.

Il Tribunale ha invece riconosciuto che le clausole di *drag along* si limitano a prevedere una modalità alternativa di scioglimento del rapporto sociale, evento che può essere deliberato dall'assemblea a maggioranza e rispetto al quale, quindi, il socio di minoranza si trova inevitabilmente in una condizione di soggezione. Anzi, «esse rispondono in maniera legittima all'esigenza di rapidità degli attuali rapporti commerciali, allo scopo di evitare situazioni di stallo nella gestione della società quando i rapporti tra i soci si incrinano», evitando anche il rischio di comportamenti abusivi della minoranza.

In effetti, tali clausole consentono al socio di minoranza di conseguire un risultato economicamente più vantaggioso rispetto a quello che il medesimo otterrebbe sia dalla liquidazione dei singoli asset della società, sia

dalla cessione della propria quota, permettendogli di avvantaggiarsi della maggiore appetibilità sul mercato di una partecipazione di maggioranza (o totalitaria).

Ovviamente le clausole di trascinarsi non possono essere formulate in modo tale da consentire un abuso dei soci di maggioranza ai danni di quelli di minoranza, dovendo perciò prevedere (come già precisato anche dalla massima H.I.19 dei Consigli Notarili delle Tre Venezie):

1) la cessione contestuale di tutte le partecipazioni;

2) che sia garantito ad ogni socio il diritto ad essere liquidato con una somma non inferiore a quella che gli spetterebbe all'esito della liquidazione della società e a quella che gli sarebbe riconosciuta in caso di recesso, ai sensi dell'art. 2437-ter c.c.;

3) che sia garantita la parità di trattamento tra soci. In mancanza di tali caratteristiche, simili clausole non possono essere inserite nello statuto, se non all'unanimità.

* Studio Campeis

10 ONLINE Il testo della decisione su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

© Riproduzione riservata

Energia da Cer, tre mesi per l'istruttoria

Per l'energia prodotta dalle nuove Comunità energetiche rinnovabili, il GSE concluderà l'istruttoria entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di richiesta di accesso al servizio di ritiro dedicato. Il tutto al netto dei tempi imputabili ai referenti terzi. In pratica, dal calcolo dei tre mesi saranno esclusi i tempi necessari per la richiesta di integrazione o di invio del preavviso di rigetto, o ad altri soggetti interpellati dal GSE, in applicazione della legge 241 del 1990. E' quanto emerge dalle regole operative sull'autoconsumo diffuso (si veda ItaliaOggi del 24/02/2024), per cui è stato pubblicato un avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2024.

In ogni caso - così precisano le Regole Operative - il ritardo del GSE non integrerà mai un

ipotesi di silenzio-assenso, in quanto il procedimento si concluderà sempre con provvedimento espresso. Ovviamente, l'invio della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso deve essere effettuato dal Soggetto Referente della CER ed implica la conoscenza e l'accettazione integrale delle Regole Operative, oltre che del quadro normativo e regolatorio di riferimento e di ogni altro atto richiamato e presupposto. La richiesta di accesso dovrà essere trasmessa esclusivamente per via telematica, accedendo al Portale informatico del GSE, tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), utilizzando le credenziali fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID.

Giorgio Ambrosoli

© Riproduzione riservata

PILLOLE

Alcolici. In Gazzetta Ufficiale (n. 56 del 7/3/2024) è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'agricoltura n. 233 del 29 agosto 2023 che adotta le disposizioni su costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Soddisfatti AssoDistil e il Consorzio Nazionale Grappa.

Colonnine. Riapre il prossimo 15 marzo lo sportello «bonus colonnine per imprese e professionisti», che sostiene l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici: lo strumento resterà attivo per alme-

no altri tre mesi, per permettere al maggior numero possibile di potenziali beneficiari di usufruire del contributo economico. Dopo la prima apertura dello sportello, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro.

Promozione. Ieri, durante il tavolo di lavoro tra Origin Italia e Ministero dell'agricoltura, è stato presentato il «decreto Promozione» che assegna alle filiere DOP IGP risorse pari a 25 milioni di euro per la promozione nazionale e internazionale e le misure di sostenibilità.

© Riproduzione riservata

Pmi, il credito è garantito? Una trappola per i fornitori

Le garanzie assicurate dal fondo pmi per scongiurare eventuali credit crunch e facilitare la concessione di finanziamenti alle imprese hanno una controindicazione sottaciuta: le banche, rassicurate dall'ombrello di stato, non valutano fino in fondo il merito creditizio. Il che espone lo stato garante a rischi maggiori di perdite. Inoltre, in caso di crisi aziendale, l'escussione delle garanzie lede, a cascata, anche i fornitori dell'impresa in crisi, i quali vedranno il proprio credito chirografario posto in secondo piano rispetto a quello vantato dal Fondo, munito di privilegio ex lege anche se connesso a finanziamenti originariamente chirografari. In sostanza, il debito chirografario con le banche si trasforma in debito privilegiato verso il fondo pmi, a discapito dei creditori commerciali, che vedono ridursi sempre di più le percentuali di soddisfo dei propri crediti nelle sedi concorsuali.

La recente riforma del Fondo di Garanzia è intervenuta sulle percentuali di copertura delle garanzie e sul plafond disponibile per ogni azienda. Ma non disciplina gli aspetti propri della patologia del credito, ossia le posizioni creditizie già garantite da MCC per le quali si renderebbe necessaria una rimodulazione o relative a imprese in situazioni di crisi o di insolvenza.

Negli ultimi anni il sistema creditizio ha fatto eccessivo ricorso alla richiesta della garanzia pubblica nella fase di concessione di credito alle pmi, sia per ridurre gli accantonamenti che per ridurre il rischio credito. Pertanto, molte pmi si trovano con affidamenti a BT e MLT garantiti da garanzia MCC.

In questo contesto, una crisi anche solo temporanea inceppa il meccanismo di rimodulazione degli affidamenti, in quanto ogni Istituto di Credito, per poter procedere alla rimodulazione, deve attenersi alle stringenti prescrizioni di MCC.

Considerato il rischio per l'Istituto di Credito di perdere la garanzia ove si compiano degli errori procedurali, troppo spesso tali richieste di rimodulazione degli affidamenti vengono rigettate quasi in via automatica, con inevitabile deterioramento della situazione finanziaria dell'azienda.

La situazione si complica ulteriormente in caso di posizioni deteriorate: in queste ipotesi, infatti, la Banca avvia tempestivamente la procedura di escussione della garanzia al fine di ottenere il soddisfo nelle percentuali previste da legge nel minor tempo possibile. Con l'escussione, MCC acquisisce il diritto di surrogare, ricorrendo all'Agenzia delle Entrate - Riscossione per il recupero forzoso delle somme erogate alla Banca garantita. La cartella esattoriale viene notificata dall'ADER sia al debitore principale che ai garanti, che rispondono in maniera solidale.

Poiché il credito vantato da MCC, contrariamente a quello bancario, gode del privilegio mobiliare generale di ottavo grado ai sensi dell'art. 8 bis dl n. 3/15, si assiste ad un'inversione della natura del credito originario, che da chirografo diviene automaticamente privilegiato, con diritto ad essere soddisfatto prima di tutti i crediti commerciali verso fornitori, anche in sede di liquidazione giudiziale (ex fallimento).

Poiché il pagamento avviene in modo sostanzialmente automatico nei confronti della Banca richiedente, nelle sedi concorsuali la liquidità e l'attivo disponibile sarà assorbito quasi - ove non del tutto - dal solo credito bancario garantito, con improvvisa contrazione delle speranze di incasso per tutti i crediti commerciali, che invece non godono delle medesime garanzie pubbliche previste per il credito bancario.

La crisi, dunque, finisce per propagarsi sul tessuto economico nazionale, a discapito dei creditori più deboli, che a loro volta potrebbero trovarsi ad affrontare uno stato di crisi, portando all'incremento delle richieste di escussione delle garanzie ed al corrispettivo aumento delle perdite per lo Stato.

Michele Parata

© Riproduzione riservata